

COMUNE DI MORARO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2022

IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018

In data 27 dicembre 2022 le parti sotto richiamate:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente dott. Norberto Fragiaco (con deliberazione n. 40 del 21 settembre 2022 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa individuando quale Presidente il Segretario Comunale)

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

- Luca Lugnan (CISL FP)
- Massimo Bevilacqua (CISL FP)
- Alessandro Crizman (CGIL FP)

RSU

- IVAN PISK

Provvedono alla sottoscrizione del seguente accordo definitivo per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2022

FP CGIL Cisl FP

PREMESSA

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs. n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.
In particolare la "Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa" è prevista dall'art. 32 del CCRL sottoscritto in data 15/10/2018
2. Con nota prot. 0024287/P dd. 01.10.2021 la Regione ha trasmesso l'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL del Comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale eventualmente comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione
2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

FP CGIL



Cisl FP



COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2022 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018
2. La quantificazione del Fondo – suddivisa tra parte stabile e parte variabile – è quella risultante dagli allegati prospetti
3. Le risorse stabili (art. 32, c. 1) sono pari a 7.107,26 Euro
4. Le risorse variabili (art. 32, c. 1) sono pari a 2.344,00 Euro
5. Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 22 della L.R. n. 18/2015 come modificato con L.R. n. 20/2020 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020, tra le diverse norme nazionali in materia di contenimento della spesa di personale e di reclutamento, anche l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sui limiti del salario accessorio, non trova più applicazione in ambito regionale.
6. In merito alla determinazione di costituzione del Fondo Incentivante 2022, rideterminata dall'ente a seguito dell'invio della nota della DC Autonomie locali accompagnatoria del CCRL di interpretazione autentica art. 32 c. e 11 CCRL 15.10.2018 siglato dalle OO.SS. e dalla delegazione di parte pubblica di data 30.09.2021, le parti prendono atto che la modifica dell'importo della sola parte variabile del Fondo è - allo stato attuale - provvisoria in quanto è stata fatta dall'Ente tenendo conto della sola indicazione regionale di cui alla PEC 24287/2021 dd. 01.10.2021 della DC Autonomie locali, ed è stata scritta nelle more della contrattazione collettiva di Comparto - *attualmente in corso* - ed è pertanto da ritenersi un acconto in attesa delle determinazioni che verranno assunte nel rinnovo del CCRL 2019-2021.
7. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità ex "a fondo" (art. 32, c. 6) sono quantificate in 968,00 Euro. Di queste € 129,12 sono destinate alla remunerazione dell'indennità specifica spettante al personale categoria B. Pertanto la somma a disposizione per la remunerazione delle indennità è pari a 838,88 Euro.
8. A consuntivo eventuali economie rilevate sulle voci di indennità costituiranno economie di bilancio.

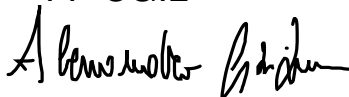
Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate prioritariamente per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.
2. Per l'anno 2022 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di euro 7.107,26, comprensivo di euro 6.629,74 per progressioni già attribuite. La quota disponibile per ulteriori progressioni è pari a euro 477,52
3. Verificato che, sulla base delle risorse stabili ancora disponibili e tenuto conto del personale in servizio, è possibile una sola progressione per il personale di categoria B, in particolare da B5 a B6 e considerato che il dipendente interessato ha già ottenuto una progressione nell'esercizio 2021, si conviene con gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21.09.2022 di destinare anche la parte stabile ancora disponibile alla valorizzazione delle performance individuali



FP CGIL



Cisl FP



Art. 6

Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/11/2018, sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Vengono quantificate in euro 2.344,00. A questo importo viene aggiunta la quota di parte stabile non destinata a progressioni.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base degli obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. La determinazione della parte variabile è avvenuta nel rispetto dell'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL del Comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018, accordo inviato dalla Regione con nota prot. 0024287/P dd. 01.10.2021

Art. 7

Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità, nella more della contrattazione collettiva di Comparto attualmente in corso ed in attesa del rinnovo del CCRL 2019-2021, non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%
2. L'Ente ha stanziato in bilancio per le indennità, la somma di € 968,00, pari alla spesa sostenuta nel 2016. Di queste € 129,12 sono destinate alla remunerazione dell'indennità specifica spettante al personale categoria B. Pertanto la somma a disposizione per la remunerazione dell'indennità di rischio e maneggio valori è pari a € 838,88
3. Per l'anno 2022 vengono confermate le indennità previste dal CCDI precedente:
 - Indennità di rischio
 - Indennità maneggio valori
4. Entrambe le indennità sono stabilite in 1 € ogni giorno di presenza in servizio

Cisl FP

FP CGIL



DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi precedenti ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.

2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

Per la parte datoriale

Il Segretario reggente
Dott. Norberto FRAGIACOMO



Firmato digitalmente da:
FRAGIACOMO NORBERTO
Firmato il 27/12/2022 10:02
Seriale Certificato: 1374692
Valido dal 24/04/2022 al 24/04/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per la parte sindacale

Luca LUGNAN (CISL FP)
Massimo Bevilacqua (CISL FP)
Alessandro CRIZMAN (CGIL FP)

RSU

Ivan PISK